

## CASO 1

*Tizio e Caia convivono dal 2014 e dalla loro unione sono nati nel 2016 e nel 2019 i figli Sempronio e Mevio. Il rapporto è connotato da ripetuti litigi, minacce e offese, che creano un clima di reciproca conflittualità all'interno dell'abitazione familiare.*

*In due occasioni i vicini di casa, allarmati dalle forti urla provenienti dall'abitazione di Tizio e Caia, richiedono l'intervento delle forze dell'ordine: giunti sul posto, i carabinieri vengono rassicurati dalla coppia, che li allontana e riferisce loro di essere in grado di gestire il litigio in modo autonomo.*

*Nel corso del 2020 le discussioni, che spesso avvengono alla presenza dei figli minori, si fanno più frequenti e Caia decide di interrompere la relazione. Sporge querela nei confronti di Tizio il 20.9.2020 e il giorno successivo cambia la serratura dell'abitazione, così impedendo a Tizio di rientrarvi e di avere con lei contatti.*

*Tizio, che non si rassegna per la fine della relazione, cerca in tutti i modi di imporre la sua presenza all'interno dell'abitazione familiare e di convincere Caia a tornare insieme.*

*Pone in essere a partire dalla fine di settembre 2020 le seguenti condotte:*

*- in più occasioni, minaccia Caia di dar fuoco all'abitazione se non fosse tornata con lui;  
- in più occasioni le rivolge umiliazioni e offese, anche in presenza del figlioletto Mevio, di appena un anno;*

*- in due occasioni riesce a scavalcare il cancello di accesso all'abitazione e ad accedere al giardino, così potendo sorvegliare la ex compagna;*

*- il 25.10.2020 la aggredisce con un pugno al volto, cagionandole una tumefazione allo zigomo giudicata guaribile in 10 giorni di prognosi.*

*Tali condotte inducono Caia a temere per la propria incolumità e per questa ragione la stessa presenta una querela anche per le condotte successive a quelle già descritte in occasione della precedente querela.*

*Il pubblico ministero richiede ed ottiene l'applicazione nei confronti di Tizio della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.*

*All'esito delle indagini preliminari, Tizio viene rinviato a giudizio per i seguenti reati:*

*1) reato p. e p. dall'art. 572 co. 2 c.p. commesso sino al 21.9.2020*

*2) reato p. e p. dall'art. 612 bis co. 2 c.p. commesso dalla fine di settembre 2020 tutt'ora permanente*

*3) reato p. e p. dagli artt. 582 – 576 n. 5.1), 577 n. 1) c.p. commesso il 25.10.2020*

*4) reato p. e p. dall'art. 614 c.p.*

*Non sono state segnalate nel corso del giudizio violazioni alle prescrizioni cautelari imposte.*

*Nel corso dell'istruttoria di primo grado sono sentiti come testimoni, oltre alla persona offesa e alla p.g. che aveva svolto gli interventi su richiesta dei vicini, alcuni amici della coppia, che riferiscono di aver spesso assistito, prima della separazione del settembre 2020, a litigi tra Tizio e Caia, originati da futili motivi; in qualche occasione gli amici avevano visto che Caia, adirata con il compagno, gli rivolgeva epiteti offensivi e lo*

*aggrediva con spintoni e calci. Non avevano invece mai assistito a condotte violente che Tizio aveva rivolto alla compagna.*

*Tizio, incensurato, viene riconosciuto responsabile dal Tribunale di Padova del reato di cui all'art. 572 co. 2 c.p., ritenuto assorbito in esso il reato di cui all'art. 612 bis c.p. e condannato alla pena di anni 4 di reclusione, nonché dei reati di cui ai capi 3) e 4) e condannato per il reato di cui al capo 3) alla pena di mesi 9 di reclusione, mentre per il capo 4) alla pena di anni 1 di reclusione.*

*Si rivolge al Vostro studio per le opportune iniziative difensive.*

## CASO 2

*Tizio, ventenne, durante il periodo del lockdown conosce su Instagram la tredicenne Caia con la quale intraprende una fitta corrispondenza, nella quale Caia afferma di avere sedici anni.*

*Intensificandosi la corrispondenza, Tizio, sempre più ammaliato da Caia, chiede alla stessa di inviargli delle foto recenti e Caia, per tutta risposta, invia lui delle foto che la ritraggono in un succinto costume da bagno; foto accompagnate da una serie di messaggi dal contenuto sessualmente esplicito (c.d. sexting).*

*Tizio, incredulo e alle prime armi con le ragazze, si confida con l'amico Mevio – professatosi molto più scafato – e, al fine di far a questi comprendere la situazione, inoltra le foto di Caia accompagnate dai sopra detti messaggi di testo. Mevio, riconoscendo in Caia la stessa ragazza sedicente sedicenne con la quale stava egli stesso intessendo un fitto dialogo in rete e irritato dal “doppio gioco” della ragazza – che però a lui quelle foto non aveva mandato – decide di rispondere direttamente a Caia, inviandole una serie di foto in cui lui (Mevio) e l'amico (Tizio) si trovavano al mare, in costume da bagno anch'essi, accompagnando le foto con degli sms canzonatori dai quali si poteva ben comprendere il riferimento alle parole con le quali Caia stessa aveva accompagnato le foto mandate a Tizio.*

*La madre di Caia, prendendo il telefono della figlia per errore, si accorge dello scambio di sms dal contenuto sessualmente esplicito che Caia ha inviato a Tizio e, dopo aver verificato l'età di quest'ultimo, si reca in Procura a sporgere denuncia-querela contro Tizio.*

*In primo grado Tizio viene condannato dal Tribunale di Verona per i delitti di cui agli artt. (capo A) 600-ter co. 1 c.p. e (capo B) 612-ter c.p., ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla pena base, alla pena rispettivamente di anni 4 di reclusione per il capo A) e mesi 8 di reclusione per il capo B).*

*Tizio, disperato, revoca il mandato al precedente difensore e si rivolge al Vostro Studio per la predisposizione delle più opportune iniziative difensive.*